

	CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA BIENNALE DI ANTISIERI - LOTTO 4 CIG	
	B94F2B239F - LOTTO 5 CIG B94F2B3472	
	TRA	
	L' ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL' EMILIA ROMA-	
	GNA "BRUNO UBERTINI", di seguito denominato "Istituto" e/o IZSLER, con sede	
	legale in Brescia, via Bianchi n. 9, codice fiscale e partita Iva	
	00284840170, in persona del dott. Davide Violato, nato il	
	Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economato e	
	Vendite;	
	E	
	la ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa (di seguito deno-	
	minata "ditta" e/o società) con sede legale in Milano (MI), Piazza Carlo	
	Amati 6, C.F e P.IVA 00941660151, in persona del legale rappresentante Dott.	
	Michele Papa nato a ii - C.F. domiciliato	
	per la carica presso la sede societaria, firma digitale intestata valida e	
	non revocata;	
	PREMESSO CHE	
	- con determinazione dirigenziale n. 556 del 28.11.2025 è stato autorizzato	
	l'avvio di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura	
	biennale di antisieri, articolata in n. 5 lotti;	
	- con determinazione dirigenziale n. 89 del 13.02.2026, preso atto delle ri-	
	sultanze della procedura, è stata disposta l'aggiudicazione dei lotti 4 e 5	
	della fornitura alla ditta D.I.D Diagnostic International Distribution Spa;	

	- risultano di fatto eseguiti tutti i controlli previsti dalle disposizioni	
	di legge vigenti ai fini del conferimento dell'efficacia all'aggiudicazione,	
	nonché per la stipula del presente atto.	
	Tutto quanto premesso tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domici-	
	liate,	
	Ciò premesso, tra le parti, come in epigrafe rappresentate, SI CONVIENE E	
	STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 - OGGETTO E DURATA	
	Il presente contratto definisce i termini e le condizioni con cui la ditta	
	D.I.D Spa si obbliga, ferme le condizioni tutte già prefissate negli atti di	
	gara, ad eseguire, su richiesta dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale	
	della Lombardia e dell'Emilia-Romagna la fornitura degli antisieri di segui-	
	to meglio specificati.	
	Per "durata" del contratto si intende il periodo entro il quale l'IZSLER po-	
	trà effettuare ordini della fornitura con la ditta odierna contraente.	
	La fornitura avrà durata di due anni decorrenti dalla sottoscrizione del	
	presente contratto, fermo il possibile esercizio del diritto di opzione per	
	ulteriori 24 mesi alle medesime condizioni contrattuali di seguito descrit-	
	te.	
	L'esecuzione del contratto è regolata, in via gradata, dalle clausole detta-	
	te dal presente atto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative	
	in vigore in materia di contratti di diritto privato.	
	Art. 2 - Quantità - Caratteristiche della fornitura	

	L'Istituto si impegna ad ordinare nel periodo di vigenza del contratto gli	
	antisieri indicati dalla ditta nel "DOE - Dettaglio dell'offerta economica"	
	presentato in sede di gara per ciascuno dei due lotti aggiudicati (Allegato	
	1 - Lotto 4; Allegato 2 - Lotto 5).	
	L'importo del contratto ammonta ad € 275.778,00 oltre l'Iva per il biennio,	
	ed in particolare:	
	- Lotto 4: € 2.718,00 oltre Iva	
	- Lotto 5: € 273.060,00 oltre Iva.	
	ovvero a complessivi € 551.556,00 oltre Iva comprensivi anche del possibile	
	esercizio del diritto di opzione sopra descritto.	
	Tutte le tipologie dei materiali offerti dovranno corrispondere, per carat-	
	teristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento vigenti che ne	
	disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Il Fornitore si im-	
	pegna ad informare periodicamente e tempestivamente l'Istituto	
	dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle conseguenti possibili variazio-	
	ni da apportare alle forniture e ai servizi connessi.	
	Nel caso in cui, durante il periodo di validità del contratto, il Fornitore	
	non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più materiali offerti	
	in sede di gara per messa "fuori produzione e/o casi di difficile reperibi-	
	lità" degli stessi, lo stesso dovrà segnalare formalmente tale circostanza	
	mediante dichiarazione della casa produttrice. Il Fornitore dovrà inoltre	
	indicare quali materiali aventi identiche o migliori caratteristiche intenda	
	offrire in sostituzione, alle stesse condizioni economiche, previa fornitura	
	di idonea campionatura per le opportune verifiche.	

	Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di	
	comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune.	
	I prodotti per i quali è stata allegata la scheda tecnica dovranno risponde-	
	re alle caratteristiche specifiche ivi riportate, pena l'esclusione per non	
	conformità alle specifiche esigenze.	
	La ditta dovrà, a supporto e comprova di quanto offerto, per ciascuna delle	
	caratteristiche elencate presentare documentazione tecnica esaustiva.	
	Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contrat-	
	to determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione,	
	mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave	
	inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.	
	Art. 3 - Corrispettivo, revisione prezzi - fatturazione - pagamenti.	
	I prezzi offerti al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa	
	per trasporto, imballo, consegna presso il magazzino centrale di questo	
	Istituto, eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio, si	
	intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del rapporto, fatta salva	
	la revisione dei prezzi nei limiti di quanto previsto dall'art. 60 del	
	D.Lgs. 36/2023.	
	L'istanza di revisione dovrà essere adeguatamente motivata e documentata.	
	Sarà onere dell'Ente valutare, sulla base della documentazione prodotta e	
	alla luce degli indici di cui all'art. 60 comma 3 lett. b) D.Lgs 36/2023	
	l'opportunità di autorizzare la revisione dei prezzi.	
	In particolare, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verifi-	
	carsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una varia-	

	zione in aumento o in diminuzione del costo dei beni superiore al cinque per	
	cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura	
	dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento	
	applicata alle prestazioni da eseguire.	
	Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si	
	utilizzano gli indici dei prezzi al consumo o alla produzione (art. 60 comma	
	3 lett. b)) pubblicati sul portale istituzionale dell'Istat.	
	L'istanza di revisione dovrà contenere le motivazioni della richiesta e do-	
	vrà essere supportata da adeguata documentazione.	
	La revisione dei prezzi potrà essere autorizzata solo se i maggiori oneri	
	non superano le somme risultanti dalla differenza tra l'importo stanziato	
	nel prospetto economico e l'importo di aggiudicazione (c.d. ribassi d'asta).	
	IZSLER si riserva, qualora Consip S.p.A. attivasse una convenzione in merito	
	alla fornitura oggetto della presente gara, a condizioni di assoluta compa-	
	rabilità tra i prodotti oggetto della prestazione, di effettuare una verifi-	
	ca tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta ag-	
	giudicataria.	
	Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla	
	menzionata convenzione fossero inferiori, la Stazione Appaltante si riserva	
	la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i	
	propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni.	
	In caso di diniego la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire	
	la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata con Consip mediante	
	le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pre-	

	tendere o di che rivalersi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, c. 15	
	del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135.	
	Nelle more dell'espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione	
	intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.	
	Ogni ordinativo sarà contraddistinto da un numero d'ordine che dovrà essere	
	riportato sul documento di trasporto e sulla relativa fattura.	
	Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data di ricevimento	
	delle singole fatture, previa verifica della conformità della fornitura. Il	
	riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamen-	
	to avverrà secondo le norme previste in materia.	
	Le fatture dovranno riportare l'indicazione del numero di ordine di riferi-	
	mento, l'indirizzo del destinatario e l'esatta specifica indicazione della	
	merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il codice CIG, nonché le	
	coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il paga-	
	mento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquida-	
	zione e nel pagamento, con pieno esonero di questo Istituto da ogni respon-	
	sabilità al riguardo.	
	Art. 4 - Modalità di ordinazione e di consegna	
	Gli ordinativi saranno inoltrati in forma scritta dall'U.O. Provveditorato	
	Economato e Vendite, nel corso dei mesi di validità contrattuale.	
	Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino Centrale di Bre-	
	scia e/o presso le Sedi territoriali dell'IZSLER, entro max 7 (sette) giorni	
	solari e consecutivi dalla ricezione della richiesta.	
	Occorrendo somministrazioni in via d'urgenza, il Fornitore	

	dovrà effettuarle non oltre il termine di 3 (tre) giorni lavorativi.	
	Il trasporto dovrà essere effettuato in condizioni tali da garantire il migliore e corretto utilizzo dei prodotti e la merce deve pervenire nel luogo di destinazione in perfetto stato di conservazione, in particolare per i prodotti che devono essere mantenuti a temperatura controllata, con la garanzia che il trasporto venga effettuato con le modalità più opportune in relazione al prodotto.	
	La temperatura di stoccaggio del prodotto, se diversa dalla temperatura ambiente, dovrà essere indicata all'esterno del collo, confezionando in colli distinti i prodotti con diverse temperature di trasporto/stoccaggio; in assenza di indicazioni sul collo, si procederà allo stoccaggio/distribuzione del materiale a temperatura ambiente.	
	La firma per ricevuta non impegna l'Istituto per quanto concerne la verifica delle merci stesse, riservandosi l'Amministrazione di comunicare, con lettere a parte, le proprie osservazioni o le eventuali contestazioni.	
	I prodotti soggetti a scadenza non inferiore ad un anno, se non diversamente specificato, dovranno avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità, dichiarato sulla confezione, pari ad almeno il 75% dell'intero; in caso di mancato rispetto del presente articolo, la ditta si impegna alla sostituzione degli stessi, con spese a proprio carico, con prodotti con scadenza conforme.	
	In caso di modifica del codice articolo fornitore, la ditta dovrà darne comunicazione per iscritto tramite Pec all'indirizzo acquisti@cert.izsler.it.	

	La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nel presente contratto e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall'Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.	
	Art. 5 - Cessione del contratto e cessione del credito	
	E' fatto assoluto divieto alla ditta di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell'Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l'esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti necessari per contrarre con l'Istituto. Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell'Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.	
	La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 cui si fa espresso richiamo.	
	La cessione si intende automaticamente rifiutata se:	
	a. non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;	

	b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.	
	La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.	
	Art. 6 - Responsabilità	
	L'aggiudicataria deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.	
	L'aggiudicataria assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.	
	Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.	
	Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.	
	La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell'Istituto, per tutta la durata dell'appalto.	
	Art. 7 - Penali	

	Nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l'Istituto si riserva di	
	applicare una penale compresa tra l'1 per cento e il 10 % dell'ammontare	
	netto contrattuale.	
	Nel caso di ritardo nell'adempimento, l'Istituto potrà applicare una penale	
	in misura compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare	
	netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.	
	Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini	
	di disservizio, anche con ricadute sull'utenza esterna, tali penali potranno	
	essere duplicate.	
	Tutti i termini previsti per l'adempimento sono da intendersi essenziali e	
	perentori e pertanto ogni ritardo nell'adempimento sarà considerato, ai fini	
	del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione	
	delle relative penali.	
	L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10%	
	dell'intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarci-	
	mento del maggior danno subito.	
	Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione defini-	
	tiva e, laddove questa non risulti sufficienti perché in parte svincolata,	
	dai pagamenti dovuti dall'Istituto.	
	Art. 8 - Deposito cauzionale definitivo	
	A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente	
	contratto è stata costituita in data 20/02/2026, a favore dell'Istituto, ga-	
	ranzia mediante fideiussione n. PC28MH9N rilasciata da Zurich Insurance Eu-	
	rope AG, fino alla concorrenza di € 88.150,32 (euro ottantottomilacentocin-	

	quanta/32) con scadenza alla data di emissione del certificato di collaudo o	
	del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del	
	certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecu-	
	zione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione	
	dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certifica-	
	to, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto.	
	La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dalla ditta	
	compresa la mancata/irregolare esecuzione del presente contratto nei termini	
	fissati in sede di appalto.	
	Resta espressamente inteso, come già evidenziato, che l'IZSLER ha diritto di	
	rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.	
	Art. 9 - Tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	
	Tutte le attività attinenti l'esecuzione del contratto dovranno essere svol-	
	te dalla ditta nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igiene	
	del lavoro.	
	In applicazione delle normative specifiche di prevenzione in materia di	
	igiene del lavoro e di sicurezza e salute dei lavoratori e con particolare	
	riferimento al D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.	
	Art. 10 - Risoluzione - recesso - verifica di conformità	
	L'Istituto si riserva di risolvere il contratto se nel corso di utilizzo dei	
	consumabili di cui trattasi emergessero difformità, rispetto a quanto ri-	
	scontrato in fase di valutazione dell'idoneità tecnica tali da comportare	
	una revisione del giudizio di idoneità stesso.	

	In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materia, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:	
	- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010;	
	- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.	
	La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno subito.	
	Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'Istituto verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il RUP il quale - con l'ausilio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) - verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dal contraente in conformità dei documenti contrattuali.	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, l'Istituto ha la facoltà di risolvere il contratto.	
	La prestazione è soggetta, altresì, a verifica di conformità da eseguirsi direttamente da parte del referente individuato per la verifica dell'esecuzione del contratto o da altro soggetto/Commissione individuato/a dall'Istituto nelle ipotesi e secondo i termini previsti dalle disposizioni di legge, per certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto	

	e delle leggi di settore. Le attività di verifica hanno anche lo scopo di	
	accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustifi-	
	cativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.	
	La verifica di conformità verrà effettuata, in relazione alla natura dei be-	
	ni e al loro valore, a campione e, ove possibile, in forma semplificata fa-	
	cendo ricorso alle certificazioni di qualità, ovvero a documentazione di	
	contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali	
	eseguite alle prescrizioni contrattuali.	
	Il controllo quali-quantitativo della fornitura dei prodotti verrà effettua-	
	to per ciascuna fornitura all'atto della consegna da parte del personale	
	dell'Istituto addetto alla ricezione dei beni. In difetto di simile accerta-	
	mento al momento della consegna, l'Istituto si riserva di effettuare la ve-	
	rifica quali-quantitativa al momento dell'effettivo utilizzo dei beni mede-	
	simi. La firma per ricevuta, posta al momento della consegna, non impegnerà	
	in alcun modo l'Istituto all'accettazione degli stessi.	
	Nel caso in cui la fornitura non risulti conforme sotto l'aspetto quali-	
	quantitativo l'Istituto avvierà la procedura di reclamo richiedendo il riti-	
	ro dei beni difettosi o in eccesso ovvero l'invio di quelli mancanti, con	
	spese a carico della stessa, anche laddove i beni siano stati privati del	
	loro imballaggio originario.	
	Nel caso di difformità in eccesso o in difetto tra la quantità ordinata e	
	quella effettivamente consegnata, l'eccedenza sarà segnalata dall'Istituto	
	alla ditta la quale dovrà provvedere a proprie spese, entro 5 giorni solari	
	e consecutivi. In caso di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di	

	applicare una penale pari ad € 100,00 una tantum. Le penali verranno detratt	
	te dalla fattura successiva.	
	Nel caso in cui i prodotti consegnati risultino non conformi sotto l'aspetto	
	qualitativo l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere al fornitore	
	l'immediata sostituzione dei prodotti difettosi con prodotti conformi entro	
	5 giorni solari e consecutivi dalla ricezione della contestazione. In caso	
	di ritardo o inadempimento l'Istituto si riserva di applicare una penale pa-	
	ri a € 200,00 una tantum. Le penali verranno detratte dalla fattura succes-	
	siva.	
	Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	La ditta assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	
	di cui alla L. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii. La ditta deve comunicare	
	all'IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o	
	postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedi-	
	cati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di con-	
	ti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni fi-	
	nanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro ac-	
	censione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno esse-	
	re trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone dele-	
	gate ad operare su di esso (art.3 comma 7).	
	Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sosti-	
	tutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a	
	mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sotto-	
	scrittore in corso di validità.	

	In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l'Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell'appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.	
	La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.	
	Art. 12 - Spese e oneri tributari	
	Tutte le spese e oneri per la stipula del presente contratto sono a carico della ditta contraente, ivi compresa l'imposta di bollo (per il pagamento dell'imposta di bollo si rinvia all'art. 24.1 del Disciplinare di gara.	
	<u>Si ricorda che il pagamento della/e fattura/e riferita/e al contratto è subordinato al versamento dell'imposta di bollo a mezzo F24 ELIDE.</u>	
	Il presente contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 131/1986.	
	Art. 13 - Codice di comportamento e Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia	
	L'IZSLER informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento (reperibile sul sito internet dell'Istituto), quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 13 del 16/12/2024, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	

	nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice	
	di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.	
	Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l'altro, ai collaboratori e	
	consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a	
	qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsia-	
	si titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art.	
	2, comma 2, lett. h)).	
	La ditta è tenuta nei rapporti con l'IZSLER, ad uniformare la propria con-	
	dotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti	
	definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione	
	dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale	
	in essere, nonché il pieno diritto dell'Istituto di chiedere ed ottenere il	
	risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabi-	
	lità.	
	La ditta dovrà altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N.	
	62 avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei di-	
	pendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165"	
	che al comma 3 dell'art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni	
	estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confron-	
	ti di imprese fornitrici di beni e servizi.	
	A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codi-	
	ce, l'IZSLER potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto con-	
	trattuale.	

	Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: www.izsler.it , nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Disposizioni generali" - sotto-	
	sezione di primo livello "Atti generali", sotto-sezione di secondo livello	
	"Codice disciplinare e codice di condotta".	
	La ditta accetta, altresì, il PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI	
	PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA	
	Art. 14 - Obblighi di riservatezza e tutela della privacy	
	Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei	
	dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del	
	26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabi-	
	li, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-	
	mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che	
	abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei da-	
	ti)".	
	Con D.Lgs n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l'altro, adeguato il vigente	
	codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.	
	L'IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel ri-	
	spetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità	
	dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,	
	all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.	
	Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono	
	trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:	

	- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui	
	l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su	
	richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art.	
	6.1, lett. c) Reg. 679/2016);	
	- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rile-	
	vante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve es-	
	sere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del dirit-	
	to alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per	
	tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2,	
	lett. g) Reg. 679/2016).	
	In elenco, le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno	
	trattati:	
	- per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;	
	- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; - per la ge-	
	stione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; - per la ren-	
	dicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri	
	di monitoraggio e controllo; - per ottemperare a specifiche richieste	
	dell'Interessato.	
	Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati persona-	
	li (art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)	
	I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario,	
	potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscen-	
	za ad uno o più soggetti determinati):	

	- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione	
	collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);	
	- agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;	
	- a istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.	
	Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.	
	Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.	
	I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).	
	Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)	
	L'Istituto dichiara che i dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini	

	di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori	
	a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.	
	Art. 15 - Foro competente	
	In caso di eventuali controversie è competente il Foro di Brescia.	
	Art. 16 - Norme di rinvio	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano	
	gli artt. 113 e seguenti del D.Lgs 36/2023.	
	per l'IZSLER	
	Il Dirigente responsabile	
	Dott. Davide Violato	
	per la ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa	
	Procuratore	
	Dott. Michele Papa	
	Sottoscrizione esplicita delle clausole vessatorie	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. la ditta	
	Diagnostic International Distribution Spa, come sopra rappresentata, dichiara	
	di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 7	
	(Penali), 12 (Spese e Oneri tributari) e 15 (Foro competente) del presente	
	Contratto.	
	Brescia-Milano, li 9-3-2026	
	per la ditta D.I.D. Diagnostic International Distribution Spa	
	Procuratore	
	Dott. Michele Papa	

